

LEGGE REGIONALE 08 aprile 2022, n. 11

Modifiche alla legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

**Modifiche agli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21
"Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei
diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".**

1. All'articolo 3 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nella rubrica è soppressa la parola: *"annuale"*;
 - b) nel comma 1 l'espressione: *"Con cadenza annuale e"* è soppressa;
 - c) nei commi 1 e 2 la parola: *"annuale"* è sostituita con la parola: *"triennale"*.
2. Agli articoli 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, la parola: *"annuale"* è sostituita con la parola: *"triennale"*.

Art. 2

**Modifica all'articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21
"Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei
diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".**

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, è aggiunta la seguente:

"a bis) due consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale su indicazione della competente commissione consiliare, di cui uno espressione della minoranza consiliare;".

Art. 3

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 4

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 aprile 2022

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche agli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".

Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore.